

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
Servizio Polizia Amministrativa e Sociale
Divisione I - Sezione II

Roma, 4 maggio 2000

Prot: nr.559/C.9456.10089.D.(1)1

Rif: nr.38/1° Sett. 2^ Sez. del 29.3.2000

Oggetto: Servizi di sicurezza in ambito aeroportuale. Affidamento dei servizi ad imprese di sicurezza e nomina delle guardie particolari giurate.

ALL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE
Ufficio Studi e Statistica
Piazzale degli Archivi, 41
(Rif. nr.3602 del 7.4.2000)

R O M A

e, per conoscenza:

ALLE PREFETTURE

LORO - SEDI

Con la nota sopradistinta codesto Ente ha rappresentato che alcune Prefetture avrebbero subordinato il rilascio ""della licenza prefettizia ex art.133 T.U.L.P.S."" per il personale da adibire ai servizi di sicurezza in ambito aeroportuale previsti dal D.M. 29.1.1999, n. 85, all'esibizione dell'atto di affidamento di tali servizi da parte dell'ENAC alle società di gestione degli aeroporti.

Su tale questione è stato chiesto di conoscere il parere del Servizio scrivente.

In proposito si ritiene di dover in primo luogo osservare che l'art.133 del T.U.L.P.S. concerne semplicemente la nomina a guardia particolare giurata e quindi non prevede il rilascio di alcuna specifica licenza da parte delle Prefetture.

Ciò premesso, si ritiene di dover chiarire come le disposizioni del citato D.M. n. 85/99 vadano ad integrarsi con le norme del T.U.L.P.S. in materia di vigilanza privata.

I cosiddetti servizi di sicurezza in ambito aeroportuale, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto sopra richiamato, possono essere svolti direttamente dalle società di gestione aeroportuale e dai vettori, ovvero possono essere affidati ad imprese di sicurezza.

Il successivo art. 5 dello stesso D.M., al comma 3, stabilisce poi che il personale adibito ai servizi di controllo indicati all'art. 2 - comma 1 - ed all'art. 3 - comma 2, lettere a), c), e) h), i), l), m), n) - deve essere in possesso, oltre che dei previsti specifici requisiti personali e professionali, della nomina a guardia particolare giurata. Il possesso di tale qualifica, come precisato dal 4° comma del predetto art. 5, è richiesto sia per il personale dipendente dalla società di gestione aeroportuale, sia per quello dipendente dal vettore, sia per quello dipendente dalle imprese di sicurezza.

Da quanto precede deriva quindi che tra i soggetti che possono avere la responsabilità dei servizi di sicurezza aeroportuale debbono preventivamente munirsi di un titolo di polizia unicamente le cosiddette ""imprese di sicurezza"", alle quali le Prefetture territorialmente competenti dovranno rilasciare la licenza di cui all'art. 134 del T.U.L.P.S.; le società di gestione ed i vettori non dovranno invece munirsi di alcuna preventiva licenza, in quanto le disposizioni regolamentari in parola li equiparano ai proprietari dei beni ed in quanto tali potranno richiedere la nomina dei propri dipendenti a guardia particolare giurata, ai sensi dell'art. 133 del T.U.L.P.S., nell'ipotesi in cui intendono svolgere in proprio i servizi in parola.

Va comunque precisato che le imprese di sicurezza, regolarmente munite del titolo di polizia di cui all'art. 134, per poter ottenere la nomina a guardia particolare giurata dei propri dipendenti per lo specifico svolgimento dei servizi di sicurezza aeroportuale, dopo essere state giudicate idonee secondo le procedure individuate all'art. 2 del D.M. 23.2.2000, pubblicato nella G.U. del 3.3.2000, n. 52, dovranno preventivamente dimostrare di aver ottenuto l'affidamento dei servizi di sicurezza.

Il citato Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 23 febbraio 2000, attuativo del disposto dell'art.5 del D.M. 85/99, all'art.4 – comma 4 - stabilisce che l'ENAC, dopo aver accertato il possesso dei requisiti professionali degli addetti ai servizi di sicurezza aeroportuali, rilascia un attestato di idoneità allo svolgimento delle mansioni cui verranno adibiti, nonché di idoneità all'utilizzo delle apparecchiature per le quali sono stati selezionati.

Per ottenere la nomina a guardia particolare giurata del personale dipendente che verrà adibito ai servizi di vigilanza aeroportuale, le società di gestione aeroportuale, i vettori o le imprese di sicurezza che abbiano ottenuto l'affidamento degli stessi servizi dovranno produrre alla Prefettura territorialmente competente copia del citato attestato di idoneità, come previsto dal comma 5 dell'art. 4 da ultimo citato.

Per esigenze di chiarezza espositiva si ritiene di dover precisare che l'espresso richiamo all'art. 138 T.U.L.P.S., contenuto nella disposizione appena esaminata, fa sì che il possesso del più volte richiamato attestato di idoneità si ponga come un ulteriore requisito per ottenere la nomina a guardia particolare giurata adibita ai servizi di sicurezza in ambito aeroportuale, con la conseguenza che non potranno essere adibiti a tali servizi soggetti che, ancorché già in possesso del qualifica di guardia giurata, non abbiano ottenuto il suddetto attestato di idoneità.

Ciò premesso, per eventuali ulteriori problematiche concernenti specificatamente l'applicazione delle disposizioni del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza, si conferma la piena disponibilità dello scrivente Servizio.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(A. Maddalena)

F.to Maddalena